



## **Campionato a Squadre di Serie D1/2019-2020**

Decisione n. 2/2019

### **IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

#### **PREMESSO CHE**

Con comunicazione dd. 06.10.2019, il Presidente del Comitato trentino trasmetteva al G.S. il referto dell'incontro di campionato di serie D1 dd. 05.10.2019, che si sarebbe dovuto tenere tra la POL Besenello, squadra ospitante, e la US Castelnuovo, squadra ospitata.

Tuttavia, prima dell'inizio della gara, veniva rilevato dalle parti che, mentre la POL Besenello si presentava in campo con 3 atleti regolarmente tesserati, la US Castelnuovo si presentava con gli atleti Marek Jurni e Trentin Ezio, regolarmente tesserati, nonché il sig. Komierzynski Arkadiusz Slawomir non ancora tesserato al momento dell'incontro.

Pertanto, l'incontro non veniva disputato.

#### **CONSIDERATO CHE**

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2019/2020, gli atleti e le atlete che compongono una squadra devono risultare tesserati alla F.I.Te.T., almeno entro le ore ventiquattro del giorno precedente a quello in cui scendono in campo; in caso diverso, come previsto dal successivo comma 6 del cit. art. 5, la squadra della Società di appartenenza deve considerarsi incompleta.

Quanto al caso di specie, tenuto conto che il sig. Komierzynski Arkadiusz Slawomir non è stato regolarmente tesserato entro il suddetto termine, la squadra US Castelnuovo deve ritenersi incompleta come correttamente rilevato dalle parti prima che iniziasse l'incontro.

In relazione a quanto sopra, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2019/2020, la squadra ospitata che si presenti incompleta sino al massimo di un incontro, è sanzionata con la perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento, nonché con l'applicazione dei seguenti provvedimenti: un punto di penalizzazione e un'ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione prevista per il campionato in questione.

Sotto diversa angolatura, si evidenzia che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Provinciale Campionati a Squadre - Stagione 2019/2020, tutte le sanzioni amministrative, ammende e spese sono comminate dal GST nella misura pari al 50% della medesima sanzione prevista dal regolamento nazionale, invariate le penalità di punteggio in classifica eventualmente previste.

**P. Q. M.**


Il G.S., definitivamente pronunciando, letto l'art. 26 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2019/2020, nonché l' art. 7 del Regolamento Provinciale Campionati a Squadre - Stagione 2019/2020:

- dispone nei confronti della squadra US Castelnuovo la perdita dell'incontro dd. 05.10.2019 col punteggio più sfavorevole in relazione alla sua formula di svolgimento;
- applica nei confronti della medesima squadra un punto di penalizzazione;
- condanna la US Castelnuovo ASD al pagamento dell'ammenda di importo pari al 25% della tassa di iscrizione al Campionato a Squadre - Serie D1 - Stagione 2019/2020.

Trento, li 21.10.2020

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Marco Garofalo



**ITTF • ETTU**

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS AVOLO - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italo - 00135 - Roma  
Tel. 06 89320140 - Fax 06 8932196 - settoreagonistico@fitet.org - agonistico@pec.fitet.org - www.fitet.org  
PARTITA IVA: 01385821002 - CODICE FISCALE: 05301810585

